



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

OGGETTO: Regolamento per la circolazione e la sosta di veicoli, mezzi operativi e persone nelle strade interne, nella viabilità di banchina e nelle aree operative di uso pubblico dell'impianto portuale di Portoro-sega a Monfalcone.

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 84/1994 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 2020, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

VISTI il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ed il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 272/1999 recante “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31/12/1998, n. 485”;

VISTO il Decreto interministeriale 22/01/2019 (GU n. 37 del 13/02/2019) “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dal D.P.R. n. 57/2018 “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone in AdSP MAO”;

VISTA l'intesa sottoscritta in data 20 dicembre 2019 con la Regione Friuli Venezia Giulia e riguardante il passaggio di competenze nella gestione del porto di Monfalcone dalla Regione all'Autorità di Sistema Portuale;

VISTA l'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019 recante “Regolamento per il coordinamento della sicurezza presso la banchina di Monfalcone” e Allegati;

VISTA la nuova configurazione delle concessioni demaniali marittime derivanti dall'Accordo Quadro sottoscritto a Dicembre 2022 e delle conseguenti modifiche che tale revisione degli spazi ha comportato sulla

individuazione e regolamentazione dell'utilizzo delle strade interne, nella viabilità di banchina e nelle aree operative di uso pubblico dell'impianto portuale di Portorosega a Monfalcone;

SENTITA la Capitaneria di Porto di Monfalcone;

RAVVISATA la necessità di ridefinire la progettazione della viabilità all'interno delle aree di demanio marittimo facenti parte dell'impianto portuale "Portorosega" di Monfalcone, al fine di garantire la circolazione in sicurezza sia dei mezzi operativi e sia dei veicoli privati;

ORDINA

Art. 1 - Campo di applicazione

1. La presente ordinanza si applica alla viabilità interna dell'impianto portuale di Portorosega a Monfalcone che insiste su porzioni di territorio sia di proprietà e sia di demanio marittimo di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.
2. Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza le aree in locazione o assentite in concessione ai Soggetti insediati all'interno dell'impianto portuale a cui compete la definizione delle norme di circolazione interna. In particolare presso le imprese terminaliste come definite dall'art. 18 L. 84/1994 trova applicazione il requisito di cui all'art. 4, c. 1, let. g), D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272.

Art. 2 - Definizioni

1. **Aree comuni:** aree di transito, parcheggio, occupazione temporanea il cui utilizzo è consentito a tutti i soggetti abilitati all'accesso all'impianto portuale di Portorosega.
2. **Strade interne:** aree comuni adibite a uso di strada il cui utilizzo è consentito a tutti i soggetti abilitati all'accesso all'impianto portuale di Portorosega (si vedano gli Allegati – Tavola 2 – colorazione AZZURRO).
3. **Aree operative di banchina:** l'area della Banchina Pubblica di Portorosega così come definita e descritta nell'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019 e Allegati (si vedano gli Allegati – Tavola 2 – colorazione ARANCIO).
4. **Viabilità di banchina:** percorso tracciato con segnaletica orizzontale e verticale a uso esclusivo dei soggetti che possono accedere alle Aree operative di banchina, destinata al solo scorrimento di traffico, dove vige il divieto di svolgere attività di manipolazione di merci in genere (si veda Allegati – Tavola 2 – colorazione ROSSA).
5. **Aree operative di piazzale ferroviario:** le aree sede di esercizio dei segmenti di ciclo operativo il cui utilizzo è riservato alle imprese titolari di attività di carico e/o scarico merci su/da carri ferroviari (si vedano gli Allegati – Tavola 2 – colorazione VIOLETTO).
6. **Aree Demaniali:** aree di demanio marittimo in gestione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, tra cui aree di viabilità, infrastrutture e servizi, opere, aree e infrastrutture assentite in concessione a Soggetti insediati presso l'impianto di Portorosega.

7. **Aree Patrimoniali:** beni patrimoniali di proprietà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, tra cui aree di viabilità, infrastrutture e servizi, opere, aree e infrastrutture in locazione a Soggetti insediati presso l’impianto di Portorosega.
8. **Soggetto qualificato alla rimozione:** soggetto avente i requisiti abilitativi e le qualifiche tecniche e professionali per svolgere l’attività di rimozione veicoli per conto di AdSP MAO.
9. **Mezzi operativi:** veicoli e mezzi utilizzati in porto utilizzati per lo svolgimento di servizi e operazioni portuali, targati e non targati, censiti nei registri dell’Ufficio Lavoro Portuale di AdSP MAO.
10. **Altre definizioni:** per quanto non espressamente definito nel presente articolo, si rimanda a quanto definito al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada s.m.i.

Art. 3 – Norme di circolazione nelle aree comuni e sulle strade interne

1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e dei mezzi operativi nelle aree comuni e sulle strade interne dell’impianto portuale è disciplinata dalla segnaletica verticale e orizzontale definita dal piano della viabilità di cui al successivo art. 19.
2. I conducenti che impegnano la viabilità di cui alla presente Ordinanza devono osservare anche le specifiche Ordinanze di regolazione transitoria ed eccezionale di viabilità determinate, a titolo di esempio, dall’attuazione di cantieri stradali o altre necessità extra ordinarie.
3. I terminalisti e le altre imprese insediate presso l’impianto portuale di Portorosega responsabili di propri flussi veicolari in ingresso e in uscita da Portorosega devono rendere edotti i propri dipendenti, trasportatori, fornitori, appaltatori dei requisiti della presente Ordinanza e delle Ordinanze temporanee di cui al precedente comma 2.
4. Per quanto non diversamente disposto nella presente ordinanza, nell’ambito dell’impianto portuale di Portorosega, trova applicazione il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.
5. Tutti i veicoli autorizzati ad accedere all’impianto portuale di Portorosega devono essere conformi ai requisiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada s.m.i. e suo Regolamento salvo quanto previsto dal successivo art. 14.
6. Per motivi di emergenza, urgenza e necessità, in deroga alla presente Ordinanza e al relativo piano della viabilità di cui all’art. 19, AdSP MAO può temporaneamente modificare la viabilità, predisponendo una provvisoria segnaletica verticale e/o orizzontale, senza la necessità dell’emanazione di una specifica Ordinanza, sempre che l’esigenza non si protragga per più di cinque giorni continuativi e comunque, in caso che la stessa dovesse protrarsi oltre detto termine, per il tempo tecnico necessario per l’emanazione del provvedimento ordinatorio di modifica temporanea al suddetto piano;
7. A seconda delle esigenze che si possono presentare in relazione ai diversi tipi di traffico stradale, il personale della Guardia di Finanza in servizio al Varco carrabile di Via Terme Romane, in coordinamento con l’AdSP MAO, può decidere una diversa destinazione d’uso delle corsie di entrata/uscita rispetto a tale Varco in deroga a quanto previsto nel piano della viabilità.
8. Chiunque impegni o transiti nelle aree comuni o sulle strade interne dell’impianto portuale di Portorosega, ha l’obbligo di assicurare che la propria attività non provochi pregiudizio per la sicurezza di terzi. Qualora il transito o l’utilizzo comporti la perdita di materiale sulle suddette aree, il soggetto responsabile ne è obbligato alla rimozione provvedendo al ripristino a proprie spese e sotto la propria responsabilità. Nel caso in cui la presenza di materiale possa arrecare pregiudizio per la sicurezza di terzi o per l’ambiente, il

soggetto responsabile deve informare immediatamente la Sala Operativa AdSP MAO che risponde 24 ore su 24 al numero verde **800 435 311**, oppure al numero **040 6732523**.

Art. 4 – Velocità

1. Il limite di velocità nelle aree comuni e sulle strade interne dell'impianto portuale di Portorosega è fissato in 30 (trenta) km/h per tutti i mezzi operativi e veicoli per il trasporto di cose e persone.
2. La gestione dei limiti di velocità riferibili alla sola merce costituita da veicoli destinati all'uso civile di circolazione su strada può subire delle deroghe in ragione di specifici piani di sicurezza presentati presso AdSP MAO dai Soggetti interessati.
3. In occasione di traffico intenso o del transito di colli eccezionali o in altre occasioni in cui si configurino situazioni di pericolo per la sicurezza propria o di terzi la velocità di percorrenza dovrà essere ulteriormente ridotta.
4. In ogni caso è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo delle caratteristiche dei luoghi e dello stato ed al carico del veicolo stesso, alle condizioni del fondo stradale o della pavimentazione e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, dell'ambiente e delle cose, nonché ogni altro pregiudizio per la pubblica circolazione.

Art. 5 – Norme di circolazione all'interno dei terminal

1. Nelle aree assentite in concessione/locazione ad imprese portuali e/o ad operatori portuali in genere, le misure adottate per la circolazione devono essere predisposte dai concessionari/locatari, in applicazione dell'art. 4, c. 1, let. g), D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272, ottimizzando gli spazi a disposizione in relazione al traffico commerciale sostenuto.
2. Alle regole e piani di circolazione di piazzale / terminal i concessionari / locatari devono conferire la più ampia diffusione e pubblicità, rendendoli chiari e di immediata fruizione sia per i conducenti nazionali ed esteri. A tale proposito è incoraggiata la predisposizione di apposita cartellonistica informativa all'ingresso dei piazzali in locazione / concessione.
3. Fatte salve ulteriori prescrizioni impartite dai Datori di Lavoro delle imprese portuali, all'interno dei terminal lo stazionamento e la circolazione pedonale sono consentiti solo indossando calzature di sicurezza e vestiario ad alta visibilità di Classe II o superiore.

Art. 6 – Varchi e orari di apertura

1. L'accesso/uscita al/dall'impianto portuale "Portorosega" è consentito tutti i giorni dell'anno h 24 attraverso il Varco carrabile di via Terme Romane.
2. L'utilizzo eccezionale di Varchi carrabili diversi da quelli indicati al precedente comma 1 viene definito all'interno delle autorizzazioni all'apertura rilasciate da AdSP MAO a seguito di specifica istanza inoltrata a mezzo pec@cert.porto.trieste.it almeno n. 5 giorni lavorativi prima della data del pianificato utilizzo.
3. In fase di accesso all'impianto portuale, il conducente di veicoli adibiti al trasporto di carburanti (es. autobotte) per il rifornimento di altri mezzi deve ritirare dal personale in servizio al Varco di via Terme

Romane l'apposito tagliando plastificato, il cui "fac simile" è allegato alla presente Ordinanza (si veda l'Allegato 1). Il conducente del mezzo deve contestualmente comunicare i luoghi in concessione o locazione presso i quali è destinata l'attività di rifornimento. All'uscita del mezzo dall'impianto portuale, il tagliando deve essere restituito al personale in servizio al Varco.

Art. 7 – Emergenze

1. In aggiunta all'attivazione degli Enti di soccorso e pubblica sicurezza, qualsiasi incidente stradale che si verifichi all'interno dell'impianto portuale di Portorosega, o delle aree in concessione / locazione, deve essere immediatamente segnalato anche alla Sala Operativa AdSP MAO che risponde 24 ore su 24 al numero verde **800 435 311**, oppure al numero **040 6732523**.
2. In caso di arrivo di Enti di soccorso e pubblica sicurezza, tutte le attività svolte nelle aree operative interessate dal sinistro devono essere immediatamente sospese, rimuovendo dalla viabilità di accesso a tali aree e mettendo al più presto in sicurezza i mezzi e gli elementi in grado di generare ostacolo o interferenza.

Art. 8 – Circolazione di veicoli di soccorso e pubblica sicurezza

1. Chiunque si trovi all'interno dell'impianto portuale, appena udito il segnale acustico di allarme e/o visivo a luce lampeggiante blu, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire tali veicoli per avvantaggiarsi nella progressione di marcia.

Art. 9 – Sosta e fermata dei veicoli

1. Nelle aree comuni e sulle strade interne la sosta dei veicoli può essere effettuata esclusivamente entro i limiti dei tracciati appositamente predisposti ed evidenziati (Si vedano le Tavole in Allegato) rispettivamente:
 - a. con colore bianco per gli stalli di sosta liberi riservati alle autovetture, ciclomotori, motoveicoli e trattori stradali (motrici);
 - b. con colore giallo per gli stalli/aree di sosta che, con apposita segnaletica verticale ovvero con la segnaletica orizzontale posta al loro interno, riportano sia l'indicazione della categoria di veicoli alla quale gli stalli/aree sono riservati e sia le modalità di sosta.
2. Le motrici sganciate dai semirimorchi devono sostare esclusivamente all'interno dei terminali in concessione / locazione.
3. Tutti i veicoli lasciati in sosta all'interno delle aree dell'impianto portuale di Portorosega, al fine di facilitarne il riconoscimento, devono recare esposto sul cruscotto dietro il parabrezza in posizione ben visibile il permesso di accesso in porto o copia dello stesso. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente comma comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 20.
4. Nel caso in cui la sosta irregolare di un veicolo rechi grave intralcio o pericolo alla circolazione stradale, ferroviaria, allo svolgimento di operazioni o servizi portuali, allo svolgimento di operazioni ad esse complementari, ovvero il veicolo occupi impropriamente le aree di sosta evidenziate in colore giallo o comunque qualunque area non atta alla sosta dei veicoli, fatta salva l'autonoma potestà di intervento delle

forze di polizia per l'accertamento delle violazioni, AdSP MAO per i rimorchi/semirimorchi/autovetture per i quali sia possibile risalire ai terminalisti di provenienza/destinazione, richiederà l'intervento del terminalista individuato che avrà l'obbligo di prelevare ed accogliere il veicolo all'interno del proprio terminale entro 1 (una) ora dalla chiamata;

5. In caso di mancato intervento del terminalista interessato, ovvero nel caso di impossibilità di risalire/contattare il proprietario del mezzo, ferma restando la sanzione prevista a suo carico per la mancata osservanza della presente Ordinanza, AdSP MAO, dopo aver segnalato la violazione alle FF.OO., ne richiederà l'intervento per l'attività di competenza e potrà procedere - se necessario - allo spostamento del veicolo avvalendosi di un soggetto qualificato ai sensi della presente Ordinanza; le relative spese saranno poste a carico del trasgressore o del proprietario del veicolo.
6. Il luogo dove il veicolo potrà essere depositato in custodia sarà reso noto al soggetto interessato contattando la Sala Operativa AdSP MAO che risponde 24 ore su 24 al numero verde **800 435 311**, oppure al numero **040 6732523**. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da questi delegata si dovrà presentare al responsabile del luogo del deposito, esibendo il nulla osta dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, provando il titolo di restituzione e corrispondendo ad AdSP MAO le spese di intervento per la rimozione ed il deposito del veicolo.

Art. 10 – Rete ferroviaria

1. La rete ferroviaria compresa all'interno dell'impianto portuale di Portorosega è costituita dai binari posizionati in prossimità dei Varchi ferroviari (Varco 1 e Varco 2) e dai binari a raso del manto stradale posizionati sulla viabilità portuale.
2. All'interno delle aree demaniali e patrimoniali oggetto della presente Ordinanza, sono presenti due Passaggio a Livello senza barriere dotati di apposita segnaletica lato strada. I Passaggio a Livello potranno essere impegnati dalle manovre solamente se precedute da manovratore a terra dotato di apposita bandiera/fanale e il traffico stradale in entrambe le direzioni sia stato arrestato.
3. È vietata tassativamente la sosta e la fermata veicolare in corrispondenza dei Passaggi a Livello al di sopra e nei pressi dei binari ferroviari operativi. I binari ferroviari operativi sono evidenziati dalla apposita segnaletica verticale e orizzontale. Qualora un veicolo dovesse arrestarsi e non fosse possibile liberare tempestivamente il Passaggio a Livello, il conducente dovrà immediatamente contattare la Sala Operativa AdSP MAO che risponde 24 ore su 24 al numero verde **800 435 311**, oppure al numero **040 6732523**.
4. I convogli ferroviari che impegnano la viabilità portuale devono essere preceduti dal manovratore il quale provvede a bloccare la circolazione dei veicoli anche con apposito segnale di arresto a mano costituito da bandiera rossa/fanale.
5. In particolari situazioni è consentita la fermata e la sosta dei veicoli sui binari di cui al precedente comma 3 esclusivamente ai veicoli impegnati in operazioni di carico/scarico merce e a condizione di coordinarsi preventivamente con la società deputata alla movimentazione dei carri ferroviari all'interno dell'area portuale.
6. In ogni caso i convogli ferroviari che impegnano la viabilità hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli.
7. Ogni impresa portuale è responsabile di mantenere pulito e sgombro da ostacoli, mezzi e materiali l'armamento ferroviario che attraversa le aree comuni dell'impianto portuale di Portorosega e di procedere

a pulizia accurata delle aree utilizzate nelle operazioni di carico e scarico treni al termine di ogni giornata di lavoro.

8. È fatto divieto di attraversare l'infrastruttura ferroviaria al di fuori dei punti consentiti, specificatamente identificati da apposita segnaletica orizzontale.

Art. 11 – Veicoli destinati all'esportazione/importazione

1. Nel caso di veicoli destinati all'esportazione/importazione e privi di targa di immatricolazione o con targa prova, doganale, appena entrati nelle aree portuali su strade interne, qualora non possano essere accolti subito nel terminal, ovvero uscire dall'area portuale se provenienti dalle operazioni di sbarco, devono raggiungere l'area preposta all'attesa sotto la responsabilità del terminalista e/o concessionario utilizzando il percorso appositamente dedicato e pianificato in sede della riunione giornaliera di coordinamento disciplinata dall'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019.
2. La circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1 nelle strade interne o nelle aree operative deve essere effettuata con il veicolo movimentato esclusivamente dai seguenti soggetti:
 - a. operatori portuali autorizzati ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della L. 84/94;
 - b. soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione e titolari di targa prova con relativa copertura assicurativa.
3. La circolazione dei veicoli di cui al precedente comma 1 nelle strade interne, se non conformi al Codice della Strada, in analogia con l'art. 3, c. 5 sarà possibile solamente se scortati da veicolo conforme secondo quanto disposto dall'art. 3, c. 4 e dotato di girofaro.

Art. 12 – Pedoni e velocipedi

1. Nelle aree comuni e nelle strade interne e la circolazione pedonale è consentita solo all'interno delle aree riservate ai pedoni (percorsi identificati con segnaletica orizzontale e verticale o marciapiedi) e solo indossando un capo ad alta visibilità (di Classe non inferiore a 2 – EN 20471) e scarpe di sicurezza (S3 - UNI EN ISO 20345).
2. È fatto divieto di camminare in banchina ai marittimi che intendono sbarcare e recarsi al di fuori dell'impianto portuale. AdSP MAO predispone degli spazi di sosta dei taxi esterni alle aree di banchina come identificati nelle planimetrie allegate. Ai soggetti posti in posizione di garanzia sul personale marittimo compete, in coordinamento con l'impresa portuale di riferimento, la gestione dell'accompagnamento degli stessi fino al più vicino punto di sosta dei taxi.
3. È vietato l'accesso e la circolazione presso le aree oggetto della presente ordinanza, dei velocipedi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 47 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., con deroga per le biciclette (velocipedi) a propulsione muscolare e/o a pedalata assistita.
4. È consentito l'accesso e la circolazione presso le aree suddette esclusivamente alle biciclette (velocipedi) munite di pneumatici e dotate:
 - a. per la frenatura, di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta e efficace sulle rispettive ruote;
 - b. per la segnalazione acustica, di un campanello.
5. I conduttori di biciclette a propulsione muscolare e/o pedalata assistita hanno l'obbligo di:

- a. assicurare la piena corrispondenza del mezzo impegnato ai requisiti di cui al precedente comma;
- b. indossare vestiario ad alta visibilità (Classe 2 – EN 20471) e scarpe di sicurezza (S3 - UNI EN ISO 20345);
- c. mantenere i dispositivi di illuminazione anteriori e posteriori sempre accesi durante la marcia;
- d. nell'attraversamento dei fasci ferroviari, scendere dal mezzo accompagnandolo manualmente oltre i passaggi a livello.

Art. 13 – Organizzazione dei flussi di traffico da parte degli operatori portuali

1. I terminalisti portuali e/o gli spedizionieri e gli altri operatori portuali in genere devono organizzare le rispettive attività operative e i connessi flussi di mezzi in ingresso e in uscita dal Porto in modo da non creare congestionamento nelle aree comuni e sulle strade interne che devono restare libere per consentire sempre la piena fruibilità da parte degli Enti di soccorso e pubblica sicurezza.
2. I mezzi esterni che entrano nell'impianto portuale devono raggiungere, nel percorso più breve e nel rispetto delle indicazioni ricevute, i punti di carico / scarico interni alle aree in concessione/locazione dei terminal di destino.
3. È vietata la fermata o sosta nelle aree comuni e sulle strade interne dell'impianto portuale di Portorosega, salvo nelle aree appositamente predisposte evidenziate dalla segnaletica orizzontale/verticale.
4. È fatto divieto di svolgere operazioni di carico e scarico merce su aree esterne ai terminal in concessione e al di fuori delle aree operative ove ha luogo lo svolgimento delle operazioni portuali di competenza e gli altri segmenti di ciclo operativo. I mezzi portuali operativi impegnati in operazioni di carico/scarico che per qualsiasi motivo dovessero insistere sugli assi di scorrimento dovranno essere assistiti da moviere.
5. È fatto divieto caricare e scaricare merci nelle aree comuni, sulle strade interne, e sulla viabilità di banchina.

Art. 14 – Norme di circolazione nelle aree operative

1. Le aree operative sono evidenziate con apposita segnaletica orizzontale e verticale. Tali aree sono pubbliche, ovvero non sono soggette a vincoli di locazione, né di concessione.
2. L'accesso alle aree operative è consentito solo a lavoratori di imprese autorizzate ex. artt. 16, 17, 18, L. 84/1994 e art. 8, D.M. n. 585/1995, alle Autorità e Soggetti da queste autorizzati, al Gestore della Manovra Ferroviaria, ai lavoratori di agenzie marittime in coordinamento con imprese artt. 16 e 18, L. 84/1994, agli Enti di soccorso e pubblica sicurezza, ai lavoratori di imprese affidatarie di appalti di opere e servizi.
3. Chiunque acceda alle aree operative, fatti salvi gli Enti di soccorso e di pubblica sicurezza, deve sempre prendere preliminarmente contezza delle fasi operative in atto e coordinarsi con gli operatori di banchina al fine di transitare con modalità tali da non creare interferenza con le operazioni e servizi portuali.
4. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2, c. 4, i mezzi operativi utilizzati all'interno delle aree operative, possono non essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada s.m.i. e suo Regolamento.

5. È vietato l'accesso alle aree operative con mezzi non censiti tra le liste comunicate periodicamente dalle Imprese Portuali alla Direzione Attività Portuale - Area Lavoro Portuale di AdSP MAO.
6. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, è consentito l'accesso ed il transito esclusivamente ai mezzi che, dotati di girofaro acceso, sono guidati:
 - a. dalle Autorità competenti in ambito portuale e dalle imprese deputate allo svolgimento di servizi tecnici da queste autorizzate;
 - b. da soggetti specificatamente autorizzati in base all'art. 8, D.M. n. 585/1995 per lo svolgimento di un'operazione portuale in regime di autoproduzione;
 - c. dai lavoratori operanti nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture affidati da AdSP MAO o da altre stazioni appaltanti aventi competenza in ambito portuale e previo coordinamento preliminare della sicurezza intercorso con AdSP MAO e le imprese portuali di Portorosega in base all'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019.
 - d. È inoltre consentito l'accesso a:
 - Imprese incaricate da AdSP MAO per lo svolgimento di specifiche attività e servizi di interesse generale, tra cui Porto di Trieste Servizi S.r.l.;
 - Enti di soccorso e pubblica sicurezza;
 - Gestore della Manovra Ferroviaria;
 - Agenzie marittime
 - Imprese autorizzate dalla Capitaneria di Porto allo svolgimento dei Servizi Tecnico Nautici.
7. È vietato l'accesso alle aree operative ai velocipedi ed ai pedoni. Tutto il personale operativo (esclusi i marittimi) che per ragioni di servizio o ad esse collegate dovesse stazionare o circolare nelle aree di cui al presente articolo dovrà obbligatoriamente indossare un capo ad alta visibilità (di Classe non inferiore a 2 – EN 20471).
8. Le aree operative possono essere libere, ovvero utilizzate. Qualora le aree operative risultino utilizzate, la gestione di tali luoghi di lavoro compete esclusivamente al soggetto titolare delle operazioni in atto che si assume posizione di garanzia rispetto a superfici così definite:
 - Aree operative di banchina: competono all'impresa titolare delle operazioni portuali per una superficie di profondità pari alla distanza tra profilo di banchina e alla delimitazione lato mare della viabilità di banchina e di larghezza pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità navale in ormeggio interessata dalle operazioni portuali in atto.
 - Aree operative di piazzale ferroviario: competono all'impresa titolare di tale segmento di manipolazione delle merci connesso al ciclo operativo portuale per una superficie di profondità pari a 20 m a partire dalla linea gialla di sicurezza dal binario dove stazionano i carri e di larghezza pari alla lunghezza del convoglio ferroviario interessato dalle operazioni di carico / scarico.

Qualora l'utilizzo di aree operative poste tra loro in continuità o sovrapposizione possa generare delle interferenze tra le diverse imprese, queste devono essere valutate e gestite in occasione delle riunioni di coordinamento definite dall'Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019.
9. I veicoli di cui al precedente Comma 6 Lett. a, b, d 4° alinea devono essere parcheggiati in prossimità del profilo di banchina, entro un'area di 30 m² individuata come sicura e segnalata a mezzo della posa di un cartello mobile indicante "AREA DI SOSTA TEMPORANEA" a cura del soggetto responsabile delle attività di carico/scarico il quale deve accertare della costante presenza del cartello mobile per tutta la durata delle operazioni.

10. All'interno delle aree operative interessate dallo svolgimento di operazioni portuali e relative pertinenze, è fatto divieto di depositare merci per un periodo superiore alla durata del turno di lavoro giornaliero, al termine del quale:
- dette aree devono essere accuratamente pulite da residui di merce e di fardaggio;
 - tutte le merci movimentate devono essere depositate nelle aree in concessione, anche temporanea;
 - le merci eventualmente depositate non devono comunque costituire ostacolo per gli interventi di cui agli artt. 7, 8 e 10;
 - nell'utilizzo delle aree operative devono essere considerati anche i limiti di portata evidenziati in Allegato – Tavola 1.
- L'evidenza di avvenuta pulizia delle banchine, oltre agli accertamenti svolti dagli Organismi competenti, deve essere certificata attraverso apposito registro della pulizia della banchina conservato dalle rispettive imprese portuali. Il registro deve essere reso disponibile in occasione dei controlli di sorveglianza. Il mancato rispetto delle norme di cui al presente comma, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 20.
11. All'interno delle aree operative è fatto divieto di rifornire qualsiasi mezzo a motore. I rifornimenti dei mezzi a motore sono consentiti esclusivamente all'interno di zone appositamente adibite dai concessionari nelle relative aree in concessione o locazione. È onere del concessionario garantire che tali operazioni vengano svolte nel rispetto degli idonei requisiti applicabili in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente.
12. I veicoli e i mezzi operativi che impegnano la viabilità di banchina, così come indicata dalla segnaletica orizzontale, hanno la precedenza su tutti gli altri, a meno di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della presente Ordinanza.

Art. 15 – Patenti di Guida

- All'interno dell'impianto portuale "Portorosega", per la guida dei mezzi operativi, fatti salvi quelli per cui è prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. una specifica abilitazione, è necessaria almeno la patente di guida di categoria C prevista dal Codice della Strada.

Art. 16 – Trasporti eccezionali

- L'introduzione di trasporti eccezionali all'interno dell'area portuale, deve avvenire in coordinamento con il terminalista/utente destinato a ricevere il carico, previa comunicazione in forma scritta che dovrà pervenire almeno 5 giorni prima ad AdSP MAO all'indirizzo pec@cert.porto.trieste.it comprendente la descrizione del carico, l'ora ed il giorno di arrivo e il numero telefonico di un referente.
- Il destinatario del carico deve garantire che il trasporto eccezionale, una volta raggiunto il Varco di ingresso, possa raggiungere immediatamente il terminale dove è destinato senza che lo stesso sostì per nessun motivo sulle strade interne.
- AdSP MAO si riserva la facoltà di richiedere al titolare del trasporto eccezionale ulteriori informazioni oltre a quelle previste al comma 1 del presente articolo e nel contempo di richiedere l'adozione, a carico del titolare del trasporto, di ulteriori accorgimenti atti a garantire la sicurezza della viabilità portuale.
- Le misure atte a ridurre eventuali interferenze nella viabilità dovranno essere preventivamente pianificate e definite in sede di riunione giornaliera di coordinamento (Ordinanza AdSP MAO n. 35/2019).

Art. 17 – Aree occupazione temporanea

1. Presso l'impianto portuale di Portorosega, all'interno delle aree comuni, sono identificate alcune aree contraddistinte da apposita segnaletica, adibite all'occupazione per attività legate alla sosta temporanea di merci e materiali. Presso tali aree vige quanto espresso all'art. 13 e vanno rispettati i limiti di portata indicati negli Allegati, in Tavola 1.

Art. 18 – Aree atterraggio elicotteri

1. Presso l'impianto portuale di Portorosega potrà essere istituita un'area identificata da apposita segnaletica, adibita al decollo e all'atterraggio di elicotteri per scopi emergenziali. Su tala area, che dovrà essere lasciata permanentemente libera, è vietata la sosta e la fermata di veicoli nonché lo stoccaggio di materiale. Ai trasgressori si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 20 e l'applicazione della sanzione accessoria della rimozione.

Art. 19 – Piano della viabilità

1. Il piano della viabilità dell'impianto portuale di Portorosega viene individuato dalle planimetrie allegate e denominate Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 20 – Sanzioni

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno sanzionati, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, rimanendo responsabili del danno che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.
2. Nel caso che, in violazione ai contenuti della presente Ordinanza, la sosta prolungata dei veicoli possa configurarsi come occupazione abusiva del suolo demaniale, i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza deve ritenersi applicabile quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada s.m.i. e suo Regolamento.

Art. 21 – Pubblicità

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio "On Line" per 30 gg. <https://portotrieste.albo-pretorio.it/> e successivamente consultabile al link https://www.albo-pretorio.it/albo/pagina64_archivio-pubblico.html.

Art. 22 – Esecutività

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

2. La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza n. 75/2012 della Capitaneria di Porto di Monfalcone.

Il Presidente

(Zeno D'Agostino)

Firmato da D'AGOSTINO ZENO

Il 21/12/2023 (11:34:47)

Allegati: Tav. 1, Tav. 2, Tav. 3, Modello per l'accesso dei mezzi di rifornimento carburante

TAVOLA 1: identificazione delle aree per portata





TAVOLA 2: Layout complessivo delle regole di circolazione presso l'impianto portuale di Portorosega



Art. 14 Co. 8 1° alinea
Area operativa di competenza dell'impresa portuale titolare
delle relative operazioni portuali






TAVOLA 3 : Tavola tecnica con segnaletica stradale e dettagli in evidenza



DETTAGLIO 1



DETTAGLIO 2




TAVOLA 3 : Dettaglio 1





TAVOLA 3 : Dettaglio 2



Modello per l'accesso dei mezzi di rifornimento carburante



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone

N. _____



RESTITUIRE LA PRESENTE AL GATE DI INGRESSO ALL'IMPIANTO PORTUALE

RETURN THIS FORM TO THE PORT GATE